



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

## *La Primavera del Non Profit*

Le associazioni culturali: dentro o fuori  
dal registro del terzo settore?

**Le associazioni culturali nella disciplina del  
Codice Civile**

**Le associazioni culturali quali associazioni di  
promozione sociale**

**L'inquadramento dei collaboratori volontari o retribuiti  
delle associazioni culturali**

**Avv. Guido Martinelli**

# Il terzo settore

## **Denominatore comune: assenza di scopo di lucro – I° libro cod. civ.**

- ✓ Associazioni non riconosciute (ENC)
- ✓ Associazioni riconosciute (ENC)
- ✓ Comitati (ENC)
- ✓ Fondazioni (ENC)

## **Denominatore comune: divieto di distribuzione di utili tra i soci – V° libro cod. civ. – Differenze tra lucro oggettivo, consentito e soggettivo, vietato**

- ✓ Cooperative sociali (EC)
- ✓ Società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche (EC)
- ✓ Imprese sociali (EC)

**Sono recentemente nate nuove realtà ai margini del terzo settore: società *benefit* e *start up* innovative a vocazione sociale.**

# Il terzo settore

La disciplina del terzo settore, oltre che nel primo libro del codice civile (artt. 14 – 42), era distribuita nelle seguenti leggi speciali

1. Onlus – D.Lgs. 460/97 (abrogata)
2. Cooperative sociali – L. 381/91 (emendata)
3. Organizzazioni di volontariato – L. 266/91 (abrogata)
- 4. Fondazioni lirico – sinfoniche – D.Lgs. 367/96**
5. Organizzazioni di promozione sociale – L. 383/00 (abrogata)
- 6. Sportive dilettantistiche – Art. 90 L. 289/02**
7. Impresa sociale – D.Lgs. 155/06 (abrogata)
- 8. Cooperazione internazionale sviluppo – L. 125/14**

# Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 1 co.1

## PRIMA DEFINIZIONE "GIURIDICA" DI TERZO SETTORE

**«Per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi».**

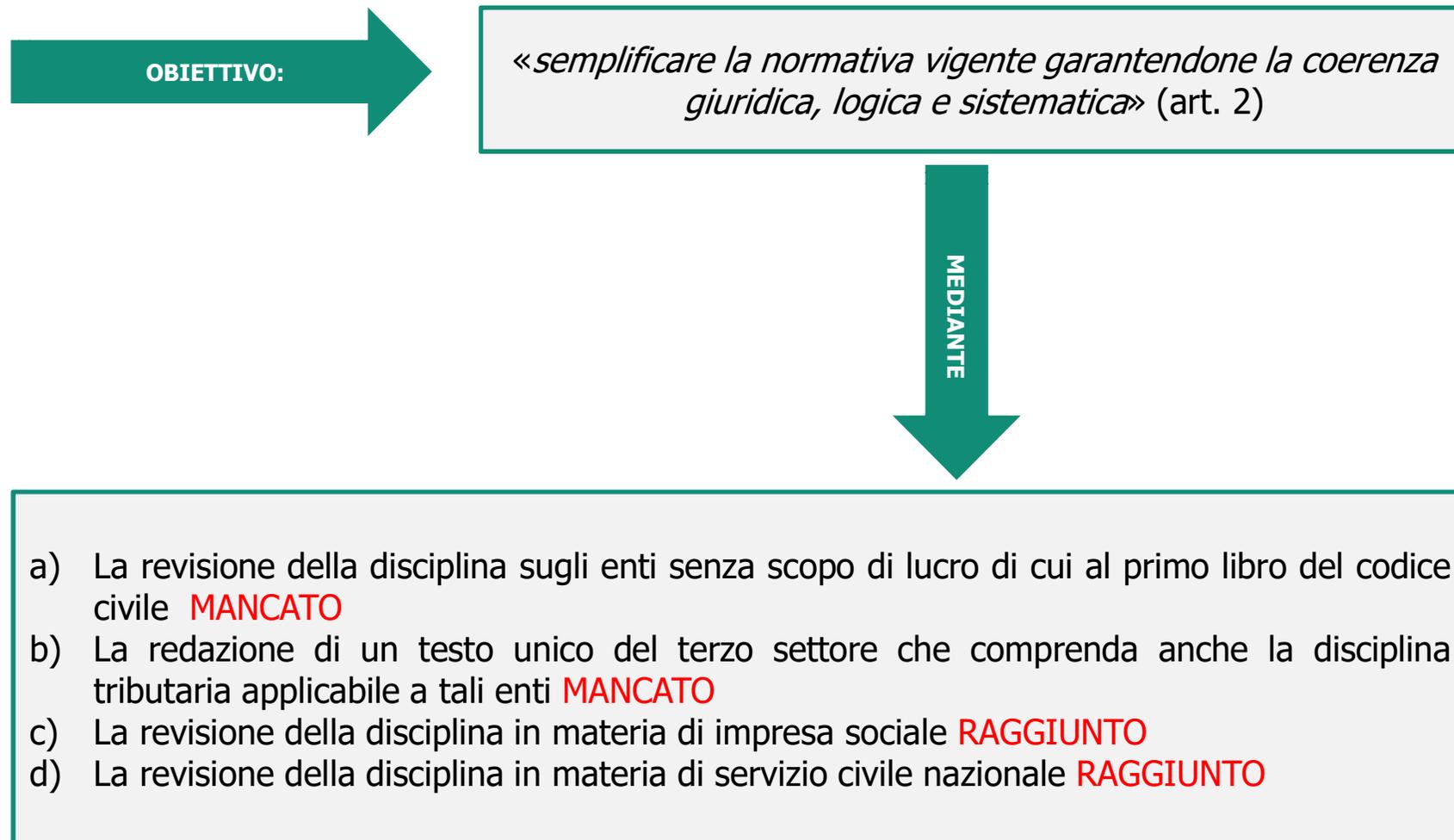
# Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 1 co.1

## DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

«.....

**b) *individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa .... Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.***»

# Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 1 co.2



# Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Art. 3

La riscrittura della disciplina civilistica degli enti dovrà essere indirizzata a:

- 1) **semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;**
- 2) **definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti (parziale contrasto nelle varie leggi speciali e con la norma fiscale);**
- 3) **definire gli obblighi di trasparenza, attraverso “*forme di pubblicità dei bilanci*” anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.**

**LE NOVITÀ SONO STATE INTRODOTTE SOLO PER GLI ENTI  
ISCRITTI AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE**

# Cosa è una associazione?

- L'associazione è un **organizzazione stabile di persone** che perseguono uno scopo non economico di **comune interesse**.
- L'associazione ricalca i tratti essenziali che caratterizzano tutte le forme giuridiche che rientrano nel concetto di enti non profit
  - Sono autonomamente organizzate
  - Non hanno distribuzione di utili né in forma liquida né in forma di altre utilità individualmente separabili
  - **Perseguono scopi ideali e non hanno finalità di profitto economico**
  - **Hanno carattere tendenzialmente aperto nel rapporto associativo. Problema: può esistere una associazione «chiusa»?**

# Elementi essenziali di una associazione

Gli enti su base associativa sono caratterizzati dalla presenza di tre elementi:

1. Personale: un gruppo di persone accomunate da un medesimo fine. **VINCOLO ASSOCIATIVO – AFFECTIO SOCIETATIS**
2. Patrimoniale: un fondo creato da queste persone per il raggiungimento del fine prefisso
3. Teleologico: L'esistenza di una finalità di natura etica – sociale che si prefigge il gruppo di persone

# Associazioni

## Il Codice Civile opera una distinzione fra le associazioni disciplinando

### ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

- Personalità giuridica
- Controlli costitutivi e operativi pubblicisti – limite al loro sviluppo
- Responsabilità limitata

### ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- Assenza di personalità giuridica
- Responsabilità sussidiaria rappresentanti
- Assenza di controlli amministrativi

# Associazioni riconosciute

## Art. 16 Codice Civile

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere: la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio o della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione

Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

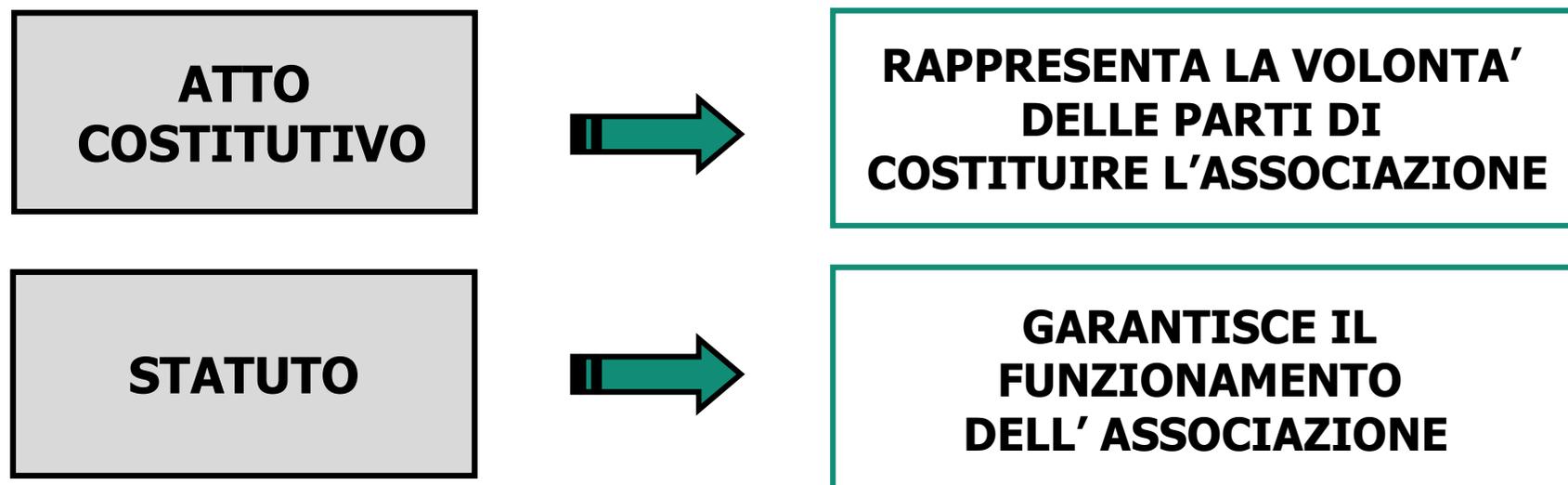
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla trasformazione.

# Associazioni non riconosciute

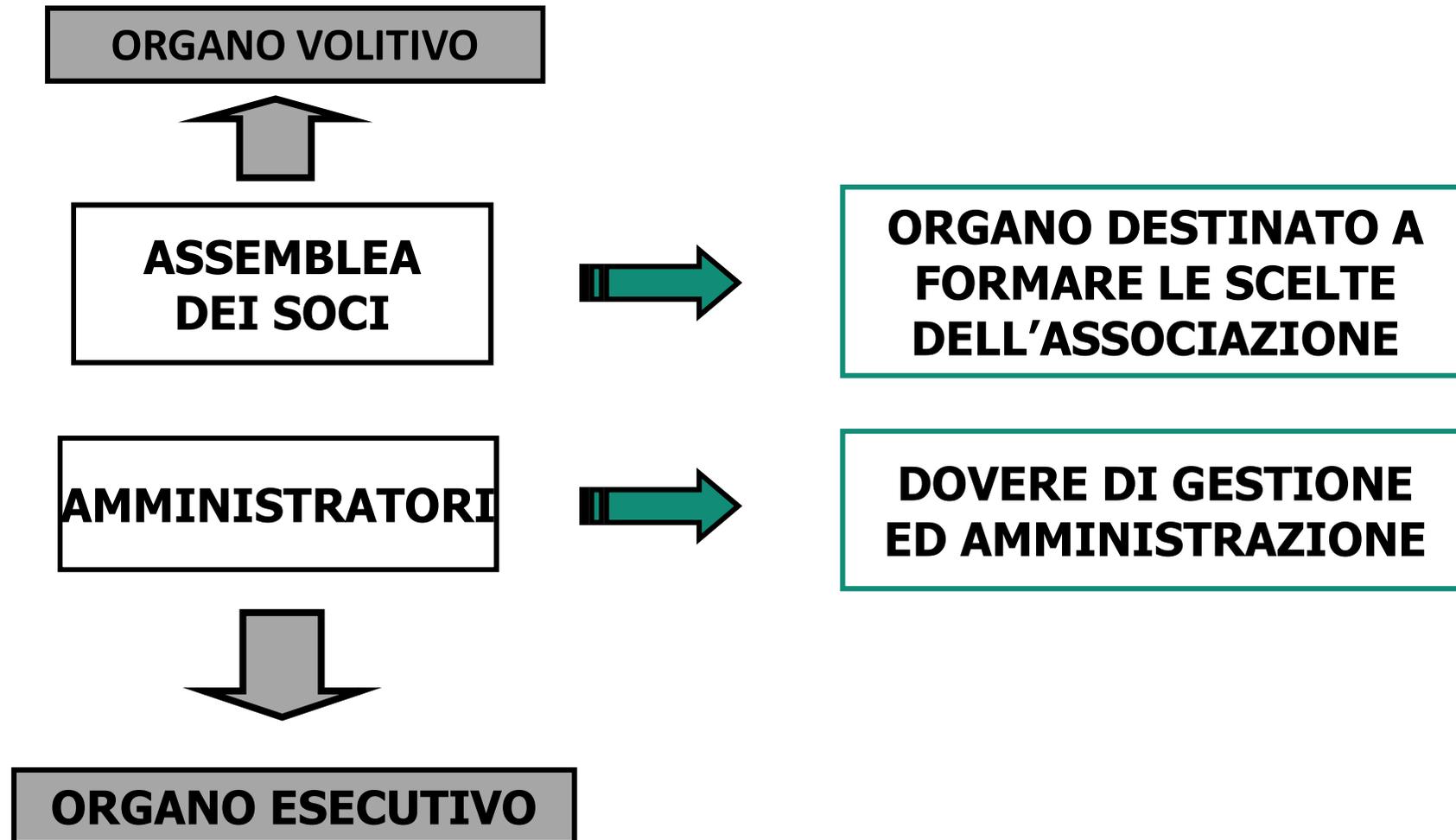
## Art. 36 I° comma Cod. Civ.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche **sono regolati dagli accordi degli associati**

# Aspetti costitutivi



# Organi



# Lo statuto

- Natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo assenza di contrapposizione di interessi
- Accettazione della domanda di ammissione ad associato
- Poteri di straordinaria amministrazione
- La preoccupazione per l'uso strumentale della formula associativa a fini elusivi viene risolta dal legislatore tributario subordinando gli atti costitutivi o statuti al rispetto di alcuni principi.

# Le modalità di scioglimento di una associazione

Lo statuto dovrà definire le modalità attraverso le quali poter giungere allo scioglimento della associazione. Ad esempio quorum costitutivi e deliberativi della delibera di messa in liquidazione della associazione, modalità di nomina e caratteristiche dei liquidatori (che potranno essere nominati anche tra gli amministratori in carica) modalità di convocazione della assemblea di definitivo scioglimento della associazione. **VOTO DEI MINORENNI**

# D.Lgs. 117/17 – “Codice del Terzo Settore” art. 4

L'art. 4 elenca i soggetti del terzo settore

I soggetti tipizzati già presenti nella legge delega sono:

1. **Le organizzazioni di volontariato** (che, ex art. 32 cts, possono assumere solo la veste di associazioni riconosciute o non riconosciute).
2. **Associazioni di promozione sociale – CULTURALI?!?**
3. **Imprese sociali** - ente del terzo settore ma provvisto di disciplina autonoma
4. **Cooperative sociali** che sono di diritto imprese sociali
5. **Società di mutuo soccorso**

Vengono poi aggiunti, non previsti nella legge delega

a) **Gli enti filantropici**

b) **Le reti associative**

Infine sono previsti, come norma di chiusura:

1. *“Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*  
**CULTURALI?!?**

# D.Lgs. 117/17 – “Codice del terzo settore”

## Art. 4 co.1

*“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione ed **iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.**»*

### **NATURA COSTITUTIVA DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (art. 11 co. III cts)

# D.Lgs. 117/17 – “Codice del terzo settore”

**Sono, invece, espressamente  
escluse dal terzo settore:**

**1**

**Le Amministrazioni pubbliche**

**2**

**Le formazioni e le associazioni politiche, sindacali,  
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,  
datoriali**

**3**

**Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati  
dai suddetti enti**

# D.Lgs. 117/17 – “Codice del terzo settore”

## Art. 5

*Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:*

### ***Elenco di 26 attività tra cui***

***i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale***

# D.Lgs. 03.07.2017 n. 112 "Impresa sociale"

## Art. 2

*"L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:*

***i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale***

# Disciplina delle associazioni culturali

1. una associazione culturale **può, ma non deve** diventare obbligatoriamente un ente del terzo settore
2. una cooperativa di produzione e lavoro che opera nel sociale **può ma non deve** diventare necessariamente una impresa sociale
3. una associazione di promozione sociale **è di diritto** ente del terzo settore
4. una cooperativa sociale **è di diritto** impresa sociale

**POSSIBILE AVERE DUE ASSOCIAZIONI CULTURALI CHE  
FACCIANO LA MEDESIMA ATTIVITÀ E CHE ABBIANO  
DISCIPLINE GIURIDICHE E FISCALI DIVERSE SUL  
PRESUPPOSTO CHE L'UNA SIA ETS E L'ALTRA NO**

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 6

Ai sensi dell'art. 6 del cts, ove l'associazione voglia svolgere attività "diverse" da quelle di cui al precedente art. 5 lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: ***"a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano"***.  
Un emanando decreto del Ministro dell'Economia ne stabilirà: ***«criteri e limiti»***

DUBBIO:

**la gestione di un teatro o di una scuola  
è attività diversa?**

# D.Lgs. 117/17 – Raccolta fondi art. 7

Raccolta fondi: «*complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale*»

Sono tali, **le attività per le quali non ci sia una corrispettività a carico dell'ente, ossia che non nasca un nesso sinallagmatico tra l'attività svolta e il corrispettivo ricevuto.** La novità è che questa attività può essere svolta **"in forma organizzata e continuativa"** rispetto a quella occasionale oggi prevista. Rimane irrisolta la «quantificazione» laddove viene prevista la possibilità di cessione di beni o servizi **"di modico valore"**.

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 8 Lucro indiretto. Concetto

Si tratta di una elaborazione di quanto già previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e, successivamente, dall'art. 3 del D.Lgs. 155/06 (entrambi abrogati con la riforma) senza, però, aver dato una risposta soddisfacente al problema.

**Quale sia o possa essere il "limite" numerico massimo degli emolumenti riconoscibili rimane concetto legato a valutazioni meramente discrezionali** quali la non proporzionalità rispetto all'attività svolta o alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

# D.Lgs. 117/17 – Concetto lucro indiretto

Costituisce distribuzione indiretta di utili:

- «a) **la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;**
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), g) o h) ;**
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato;**

# D.Lgs. 117/17 – La destinazione e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- d) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi o di controllo a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5***
- e) **La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**»*

## D.Lgs. 117/17 – Articoli 8 e 9

In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio dovrà essere destinato, salva diversa previsione legislativa, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, previa richiesta di parere all'ufficio tenentario del registro del terzo settore. **Ove il parere nei trenta giorni non venisse espresso si intenderà reso positivamente.** La mancata richiesta è sanzionata con la nullità della devoluzione.

**REGIME DI SILENZIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA**

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 21

L'atto costitutivo deve indicare:

- *«La denominazione dell'ente*
- *l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite,*
- ***l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale”*** che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell'art. 5 del cts,,
- ***"il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica,***
- *le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente*
- *i diritti e gli obblighi degli associati*

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 21

- *i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta*
- *la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e «quando previsto» del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*
- *le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione...”*

**In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quello dello statuto prevalgono queste ultime**

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 23

## Carattere aperto degli Enti del Terzo Settore

Salvo disposizioni statutarie contrarie:

- l'ammissione del nuovo associato è fatta dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato
- l'organo competente deve nei sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda motivare l'eventuale rigetto e darne comunicazione agli interessati
- L'interessato può nei sessanta giorni ancora successivi chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della loro successiva convocazione

**DETE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE ALLE FONDAZIONI  
LADDOVE PREVEDANO LA COSTITUZIONE DI UN ORGANO  
ASSEMBLEARE**

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 24

## L'Assemblea

L'assemblea è l'organo deliberante cui partecipano tutti i soci *ma* la deliberazione è assunta ***con il voto di coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.***

Il principio è il voto capitario, ciascun associato ha diritto ad un voto. **Qualora però gli associati sono enti del terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.**

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 24

In mancanza di diverse previsioni, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.

- **Ciascun associato «può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.»**
- **«L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza ....»**

**VIENE MENO L'OBBLIGO DELLA CONTESTUALE PRESENZA IN ASSEMBLEA E DELLA ORALITÀ DELLA STESSA. GESTIONE COLLEGIALE?**

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 24

Nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a cinquecento **può essere prevista la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate** ai sensi dell'art. 2540 commi terzo, quarto, quinto e sesto c.c.



**COSA ACCADE SE IO NELL'ANNO SONO SCESO SOTTO IL LIMITE DI CINQUECENTO? DOVRÒ PREVEDERE IN STATUTO ENTRAMBE LE MODALITÀ?**

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 25

Viene previsto che **l'assemblea** delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, **avere competenza** (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) **sulla revoca dei componenti degli organi sociali**, sulla nomina e **revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato**, sulla **responsabilità dei componenti degli organi sociali** e sulla possibilità di promuovere azione di disciplina nei loro confronti, sulla **trasformazione, fusione, o scissione della associazione.**

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 25

- All'assemblea spettano tutte le decisioni sulla vita dell'associazione, quelle che riguardano la sua composizione con la possibilità *ex art. 23 cts* **di deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione, se non devoluta ad altro organo eletto dalla assemblea nonché: «*delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*»;**
- Possibilità di deroga a questi principi per associazioni con più di 500 associati

# D.Lgs. 117/17 – L'organo di amministrazione

Nelle associazioni del terzo settore **deve** essere nominato un organo di amministrazione

Competenza esclusiva della assemblea alla loro nomina

L'organo deve essere formato **per la maggioranza da persone fisiche associate** ovvero da persone indicate dagli enti giuridici associati.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si rinvia all'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. **Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 26

**Versa in stato di ineleggibilità**, e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. Possono essere richiesti requisiti specifici *«di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore»*.

***L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più degli amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati».***

**CHI CONTROLLA?**

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 26

L'atto costitutivo o lo statuto possono **prevedere che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, (enti religiosi civilmente riconosciuti) o a lavoratori o utenti dell'ente.**

**Può considerarsi democratico un organo amministrativo che non sia integralmente espressione degli associati?**

# D.Lgs. 117/17 – Libri sociali obbligatori

## Le Associazioni del Terzo Settore devono tenere

- 1 LIBRO ASSOCIATI
- 2 LIBRO DELLA ASSEMBLEE
- 3 LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 4 LIBRO DELLE ADUNANZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DI EVENTUALI ALTRI ORGANI SOCIALI

**GLI ASSOCIATI E GLI ADERENTI HANNO DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLO STATUTO**

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 71

L'art. 71 allarga a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla legge 383/00 solo in favore delle associazioni di promozione sociale. Ovvero la possibilità di ritenere **le attività istituzionali** da loro svolte, **purché non di tipo produttivo,** ***“compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee... indipendentemente dalla destinazione urbanistica.***

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 35

La disciplina delle **“nuove” associazioni di promozione sociale** è contenuta negli artt. 35 e seguenti cts.

**possano essere costituite solo in forma di associazione, riconosciuta e non.** Viene meno, pertanto, il riferimento ai “movimenti” e ai “gruppi” indicati nella abrogata Legge 383/00 e non meglio precisati.

Viene introdotto un numero minimo di soci (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) e l’obbligo di indicare nella denominazione sociale la natura, anche attraverso l’utilizzo dell’acronimo **APS**.

**COSA ACCADE NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI SOCI SCENDA SOTTO IL MINIMO?**

# D.Lgs. 117/17 – Articoli da 35 a 36

## Le associazioni di promozione sociale (APS)

- Si devono avvalere in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- Può essere prevista l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale
- Tale limite non si applica per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

## D.Lgs. 117/17 – Articolo 35

L'art. 35, confermando la previgente disciplina, **vieta il riconoscimento come associazione di promozione sociale** ai: *“circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.”*

# D.Lgs. 117/17 – Articolo 35

La legge 383/00 prevedeva:

- Art. 19 diritto alla **flessibilità nel lavoro** ai lavoratori che operavano in favore di associazioni di promozione sociale
- Art. 6 in deroga all'art. 38 del codice civile, la **responsabilità sussidiaria**, e non solidale, di coloro i quali agiscono in nome e per conto di una associazione di promozione sociale

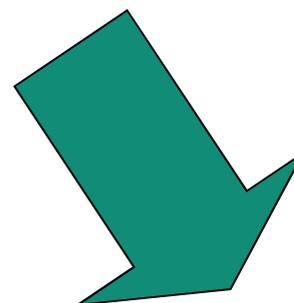
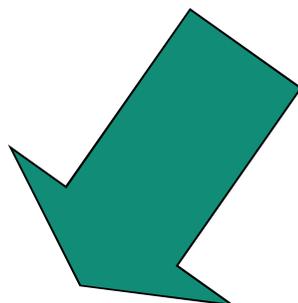
## **IL CODICE DEL TERZO SETTORE ELIMINA TALI PREVISIONI**

Ne deriva che, volendo interpretare in maniera letterale le norme, **le associazioni di promozione sociale**, pur rimanendo tali in quanto iscritti ai registri regionali, **perdono da subito queste agevolazioni.**

# D.Lgs. 117/17 – Il lavoro nel terzo settore

## La prestazione dell'operatore

### CAUSA DEL RAPPORTO



- CAUSA ASSOCIATIVA
- OGGETTO NO LAVORO
- NO RAPPORTO SINALLAGMATICO
- VOLONTARIATO

- CORRISPETTIVITÀ DELLA PRESTAZIONE
- LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO
- RETRIBUZIONE

# D.Lgs. 117/17 – Il lavoro nel terzo settore

## **Natura Associativa (Cass. Civ. 12.05.09 n. 10867)**

E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talché **le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva.** A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

# D.Lgs. 117/17 – Il lavoro nel terzo settore

## Il rapporto di lavoro gratuito

Il rapporto di lavoro, in senso generale, sia esso riconducibile al lavoro subordinato che al lavoro autonomo, è assistito dalla **presunzione d'onerosità** (ex *plurimis* Cass. 1833/2009).

Viceversa opera **la presunzione di gratuità relativamente alle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela, affinità o coniugi** (Cass. 18284/03, n. 3975/01; 8330/2000). In entrambi i casi trattasi di presunzioni di mero fatto, non normative, basate su massime di esperienza, correlate a situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono all'una o all'altra opzione, pertanto **ammettono la prova contraria.**

# D.Lgs. 117/17 – Il lavoro nel terzo settore

## IL LAVORO GRATUITO LA DEVIAZIONE DAL TIPO LEGALE

### EX ART. 2094 C.C.

La giurisprudenza è pervenuta ad ammettere il lavoro gratuito ogni qual volta sia accertata **l'esistenza di una causa astrattamente giustificatrice della prestazione «non retribuita».**

Giustificano la dazione liberale di attività lavorativa la convivenza fondata sulla comunione spirituale e materiale e sulla distribuzione delle risorse comuni, interessi di tipo benefico, etico, religioso, ideologico, sociale (cfr. Cass. 16944/09; Cass. 12964/08; 11045/2000).

# D.Lgs. 117/17 – Il volontariato

L'art. 17 del Codice del Terzo Settore definisce il volontario come colui «*che **per sua libera scelta**, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, **mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità** per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti**, ed esclusivamente per fini di solidarietà."*»

# D.Lgs. 117/17 – Il volontariato

La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

**Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali** nello svolgimento delle loro funzioni

# D.Lgs. 117/17 – Il volontariato

Elementi caratteristici del volontariato sono:

- La gratuità della prestazione ovvero l'assenza di uno scopo di lucro. È ammesso solo un rimborso delle spese sostenute per le attività svolte e debitamente documentate. **Sono infatti vietati dei rimborsi forfettizzati.** La regola della tracciabilità delle spese può essere derogata mediante **un'autocertificazione resa dal volontario** ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 445/2000, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) l'indennizzo non deve superare **le 10 euro giornaliere o 150 euro mensili;**
  - b) **la tipologia di spesa e di attività rimborsabile tramite autocertificazione sia deliberata dall'organo sociale.**
- **La spontaneità della prestazione rende il volontariato non paragonabile ad alcun tipo di lavoro né di tipo autonomo né tanto meno subordinato.** La personalità e la spontaneità previste dalla norma precludono l'esercizio di ogni potere gerarchico, disciplinare, di vincoli orari ed esclude ogni diritto sindacale e tutela previdenziale e/o assistenziale. Conseguentemente, **in caso di contrasto** con il volontario, **gli unici strumenti** a disposizione sono quelli che **derivano dagli statuti**: il potere dell'ente di gestire come meglio crede le attività sociali, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o l'esclusione del volontario.

# D.Lgs. 117/17 – I lavoratori del terzo settore

È previsto che il lavoratore dell'ente abbia diritto ad un trattamento economico e **normativo** non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

**Manca sanzione!**

# Prestazione di lavoro subordinato

## D.Lgs. 81/15 *Jobs Act*

- (art. 1) *"il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro"*.
- Si passa **dalla flessibilità delle forme contrattuali alla flessibilità nell'organizzazione delle impresa** attraverso l'incentivazione all'utilizzo del contratto a tempo indeterminato.

# Art. 15 c. 1 lett. A L. 22/05/2017 n. 81 c.d. *Jobs Act* lavoro autonomo

## **Modifica art. 409 n.3 cpc:**

«La collaborazione si intende coordinata quando, **nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti**, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”

Quindi:

1. Modalità di Coordinamento “concordate” non scatta la presunzione di applicazione delle norme di lavoro subordinato
2. Modalità “eteroorganizzate”: scatta la presunzione di applicabilità delle norme di lavoro subordinato

# Jobs Act - D.Lgs. 81/2015

## Riordino delle tipologie contrattuali

**L'art. 2** prevede, a far data dal 1/01/2016, **l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato:**

- **Alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.**

# Jobs Act - D.Lgs. 81/2015

## Riordino delle tipologie contrattuali

Vengono escluse dalla "presunzione" di subordinazione:

- le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo
- **le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni**
- *"le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*

# Lavoro accessorio – Evoluzione Normativa

**IL LAVORO ACCESSORIO (C.D. *VOUCHER* O BUONI LAVORO)  
ERA STATO INTRODOTTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO  
DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.**



# I vantaggi offerti da questa tipologia contrattuale

- il datore di lavoro/committente beneficiava di prestazioni lavorative con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di contenzioso;
- il lavoratore integrava le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo della copertura previdenziale e assicurativa contro gli infortuni.

# Come è andata a finire?

L'11 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017 ha pertanto disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

L'articolo **54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50** (c.d. manovrina) **ha reintrodotta due forme di lavoro accessorio: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale.**

# Definizione

Articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 qualifica “prestazioni occasionali”

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

**Da calcolarsi sul netto corrisposto**

# Definizione

I compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

**sono computati in misura pari al 75% del loro importo.**

# Contribuzione

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli oneri previdenziali e assicurativi sono integralmente a carico dell'utilizzatore

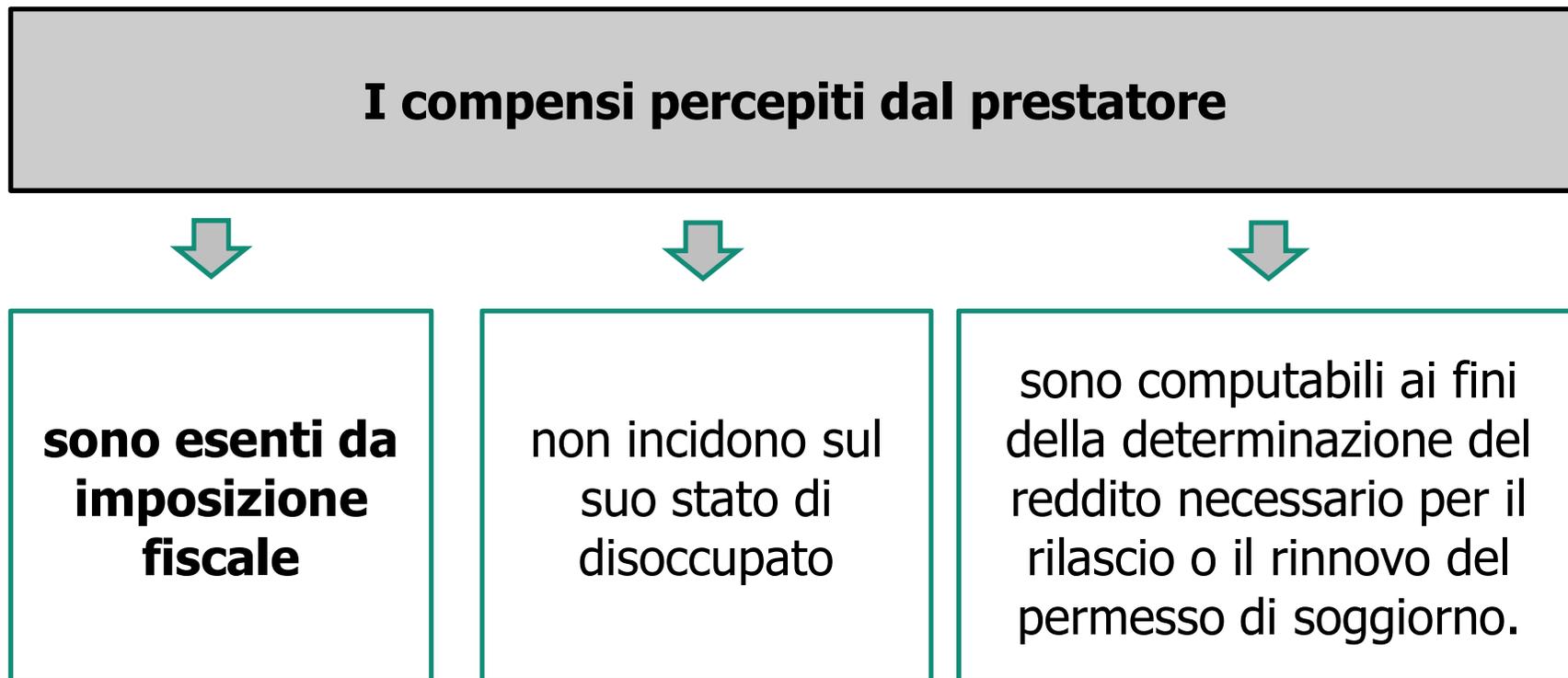
È imposto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

# Orario di lavoro

Il prestatore ha altresì diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

**Cfr. Circ. Inps. 107 del 05/07/2017**

# Regime fiscale dei compensi



# Soggetti utilizzatori

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) **le persone fisiche**, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali **mediante il "libretto famiglia"**;

b) **gli altri utilizzatori**, nei limiti di seguito indicati, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante **il contratto di prestazione occasionale**.

**Le associazioni devono utilizzare il contratto di prestazione occasionale**

# Accesso alle prestazioni

Per l'accesso alle prestazioni di lavoro accessorio, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

# Lavoro autonomo occasionale

- È lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, **senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento** con il committente e **senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.**
- La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un'unica opera, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità.
- Non è solo un problema di durata della prestazione

Circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, art. 2222 del Codice Civile

# Lavoro autonomo occasionale

«.... È necessario che ci sia completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, manchi il requisito della continuità e non ci sia alcun inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale. In altri termini **occorre assenza di professionalità, abitualità, continuità e coordinazione** .... Non si può configurare un rapporto di prestazione occasionale per i professionisti iscritti agli albi ...»

Risposta a quesito pubblicata sulla rivista telematica della Agenzia delle entrate «Fisco oggi» del 12 ottobre 2016

**Problema dei medici dipendenti ASL o dei docenti di ruolo che svolgono attività in favore di terzi (ad esempio convegni)**

# Lavoro autonomo occasionale

## Dal punto di vista contributivo

L'art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 ha stabilito l'estensione ai lavoratori autonomi occasionali dell'obbligo contributivo presso la gestione separata dell'INPS **solo** al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000 euro.

La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite costituisce una **fascia di esenzione** e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.

# Art. 67 primo comma lett. m. Tuir

« .. Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ...»

# Cori, bande e filodrammatiche

- La Commissione Finanze della Camera dei Deputati (Risposta formulata a seguito dell'interrogazione del 16/05/2007 n. 5-01033) ha all'uopo specificato che:
  - «*I proventi devono essere corrisposti al direttore artistico e ai collaboratori tecnici a fronte di prestazioni di «**natura non professionale**»;*
- Sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione della norma le somme erogate a soggetti la cui attività artistica o musicale è resa in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche nell'ambito della stessa professione da essi svolta abitualmente in modo indipendente ed autonomo ad una potenziale pluralità di committenti;
- In pratica si devono intendere quelle attività profuse dal Direttore Artistico e dai Collaboratori Tecnici che non rientrano nella loro normale e continuativa attività professionale: ci si riferisce cioè a quelle attività marginali afferenti l'organizzazione tecnica la realizzazione di un determinato evento, come può essere una manifestazione bandistica, un'esibizione corale etc.

# Come si individuano cori, bande e filodrammatiche

## Criteri orientativi

- 1** DEVE ESSERE ATTIVITÀ ALMENO PREVALENTE
- 2** NON DEVONO AVERE SCOPO DI LUCRO
- 3** DEVONO SVOLGERE ATTIVITÀ (NON SOLO OSPITARE)
- 4** NON DEVONO PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE DI ARTISTI PROFESSIONISTI (ISCRITTI GESTIONE *EX ENPALS*)
- 3** PROBLEMA LEGATO AI CERTIFICATI DI AGIBILITÀ PER I TEATRI
- 4** CONCETTO DI DILETTANTISMO NELLA CULTURA

# Disclaimer

**Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.**

**Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto**

**Grazie per la comprensione  
Avv. Guido Martinelli**